

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO****Sezione Terza Civile****Ex Sezione Distaccata di Castelfranco Veneto**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Merlo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo al n. R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 23.3.2011

da

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. FRANCO FABIANI, giusta procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.

(c) Copyright Antares Srl parte attrice -
contro

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa, con l'Avv. e l'Avv. giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica del 26.1.2018, con domicilio eletto presso il loro studio in MONTEBELLUNA

- parte convenuta -

e con la chiamata in causa di

INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. e l'Avv. giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica dell'8.1.2018, con domicilio eletto presso il loro studio in MONTEBELLUNA

- parte terza chiamata -

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni di parte attrice:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis, accogliere la domanda come proposta dalla attrice, e dunque accertare e dichiarare la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi anatocistici con qualsiasi periodicità di capitalizzazione, nonché, l'illegittimità dell'addebito di commissioni di massimo scoperto e interessi ultra soglia usura e per l'effetto condannare Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. a pagare alla attrice la somma di € 28.722,49 oltre



interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo, come risultante dalla depositata CTU redatta dal Dott. Francescon (pag. 25) in risposta al formulato quesito peritale oltre interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo.

Con condanna della soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”

Conclusioni di parte convenuta Banca Popolare di Vicenza in l.c.a.:

*“In via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità dell'azione svolta da .
ai sensi dell'art. 83, 3° comma T.U.B..*

In via preliminare:

A) accertare e dichiarare, in tutto o in parte, l'intervenuta prescrizione del di-ritto di ripetizione vantato da parte attrice per decorso del termine decennale;

B) accertare e dichiarare l'inammissibilità e tardività delle domande attoree per la mancata contestazione degli estratti conto periodici ex art. 119 T.U.B..

In via principale di merito: respingere le domande attoree perché del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”

Conclusioni di parte terza chiamata Intesa San Paolo s.p.a.:

“In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo per i motivi tutti esposti in atti.

In denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva della Banca convenuta:

In via preliminare:

A) accertare e dichiarare, in tutto o in parte, l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione vantato da parte attrice per decorso del termine decennale;

B) accertare e dichiarare l'inammissibilità e tardività delle domande attoree per la mancata contestazione degli estratti conto periodici ex art. 119 T.U.B..

In via principale di merito: respingere le domande attoree perché del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo di € 28.722,49 (così ridotto, in sede di precisazione delle conclusioni, rispetto all'originario *petitum* per € 92.623,56). Allega, in particolare, che, nel rapporto di conto corrente n. intrattenuto con l'istituto di credito convenuto, quest'ultimo avrebbe applicato la prassi illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con conseguente addebito alla correntista di interessi anatocistici, nonché interessi bancari ultralegali, spese fisse di chiusura trimestrale e commissioni di massimo scoperto, in assenza di alcuna pattuizione, oltre ad interessi in misura superiore al tasso soglia usurario.



All'esito della produzione in giudizio, da parte della Banca, del contratto di apertura del conto corrente *de quo*, parte attrice ha rinunciato ad ogni doglianza in ordine ai lamentati interessi ultralegali e alle commissioni di massimo scoperto.

1.2 Banca Popolare di Vicenza eccepisce, preliminarmente, la prescrizione del diritto di ripetizione attorea in relazione alle somme addebitate antecedentemente al 23.3.2001; quanto alle doglianze in tema di anatocismo, ne lamenta l'infondatezza, in ogni caso a decorrere da giugno 2000; afferma, inoltre, che le lamentate applicazioni di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di spese di chiusura periodica sarebbero dotate di valido fondamento negoziale; contesta, infine, l'intervenuta applicazione di interessi usurari, rilevando, in ogni caso, la mancata produzione in giudizio, da parte dell'attrice, dei decreti ministeriali che indicano il tasso soglia. Nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, chiede, altresì, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e tardività delle domande attoree per mancata contestazione degli estratti conto periodici.

2. La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, come da ordinanza in data 3.1.2013, che qui integralmente si richiama.

Poche settimane prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'istituto di credito convenuto è stato posto in liquidazione coatta amministrativa; la causa è stata, dunque, interrotta e, successivamente, riassunta nei confronti del convenuto in liquidazione coatta amministrativa e del suo successore a titolo particolare In esca San Paolo s.p.a., convenuto nel giudizio dalla parte riassumente, ma più correttamente qualificabile come terzo chiamato in causa.

Nel merito, come riconosciuto dalla stessa parte attrice, risulta documentalmente come il contratto di conto corrente n. ----- chiuso in data 27.12.2010 con saldo a zero, sia stato acceso in data 11.11.1998 (cfr. doc. 1 convenuta), e come esso contenga espressa pattuizione della misura degli interessi passivi e della misura e periodicità delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di chiusura del conto; pertanto, l'indagine demandata al c.t.u. ha riguardato esclusivamente la lamentata applicazione di spese non pattuite, l'anatocismo per tutta la durata del rapporto, l'asserito superamento del tasso usurario e l'eccepita prescrizione, con richiesta al c.t.u. di determinazione dell'ammontare complessivo dei maggiori oneri addebitati e di ricalcolo del saldo finale corretto.

2.1 In particolare, quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la prassi va ritenuta illegittima. Infatti, l'art. 1283 c.c. stabilisce che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e, comunque, a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione; la norma riveste carattere imperativo, ma fa salvi gli usi contrari, che



devono avere, però, carattere normativo per poter superare il precetto codicistico. La Suprema Corte, che costantemente negli anni aveva sostenuto la natura normativa della clausola che stabilisse la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con la Sentenza Sez. 1, n. 2374 del 16/03/1999 ha capovolto il proprio precedente orientamento, riconoscendo natura negoziale all'uso inerente la riferita clausola. Successivamente, il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità ha registrato costanti conferme, con l'avallo, infine, anche delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004).

In particolare, va chiarito quale debba essere il concetto di uso normativo e uso negoziale. Comune ad entrambe le fattispecie è la ricorrenza di una prassi negoziale nell'attività economica, solo che mentre l'uso normativo è percepito quale una norma giuridica, vincolante anche se non conosciuta, l'uso negoziale è presunto integrare la volontà delle parti. Seppur noto l'orientamento contrario al riguardo, si ritiene che l'uso normativo si distingua dall'uso negoziale per il fatto di essere accompagnato dall'*opinio juris ac necessitatis*, ovvero dalla convinzione dei consociati che seguono la consuetudine di rispettare un precetto giuridico già esistente o che dovrebbe far parte dell'ordinamento: giacché, seguendo la tesi contraria, pare divenire ancora più labile il confine tra uso normativo ed uso negoziale, considerato che, anche in questo secondo caso, i consociati seguono la consuetudine convinti non solo che la stessa rientri nel contenuto negoziale pattuito, ma altresì che lo stesso sia conforme a diritto.

Orbene, “*salvare*” la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale sulla base del richiamo agli usi operato dall'art. 1283 c.c. significa necessariamente individuare uno specifico uso normativo avente proprio il contenuto della clausola *de qua* ovvero contenuto più ampio, ma tale da poterlo ricomprendere. Nell'epocale svolta giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha, invece, rilevato come la giurisprudenza che fino ad allora si era occupata del tema non aveva “*affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di questa precisa portata, essendosi limitata ad affermare, sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti*” (testualmente Cass. n. 2374/1999 in motivazione). Detta verifica avrebbe, invero, condotto ad escludere l'esistenza di un uso normativo dal contenuto esposto prima del 1952, quando entrarono in vigore le norme bancarie uniformi elaborate dall'ABI.

Infine, va rilevato come non pare sussistere nelle fattispecie analoghe a quella in esame neppure quell'elemento soggettivo che si è ritenuto presupposto della consuetudine: ovvero, la convinzione di (entrambi) i consociati di rispettare una clausola contrattuale in quanto giuridicamente imposta dall'ordinamento. E ciò non tanto perché, se imposizione normativa fosse stata, non vi sarebbe stato bisogno di



inserirli in tutti i contratti di conto corrente, giacché detta prassi può anche rispondere all'esigenza ormai imposta alle banche di rendere il più possibile trasparente la regolamentazione dei rapporti coi clienti; ma, piuttosto, perché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è sempre stata inserita automaticamente nei formulari sottoposti ai clienti senza alcuna facoltà di negoziazione: né da parte della banca, né tantomeno da parte del cliente, pare esservi stato mai quell'atteggiamento psicologico tipico di spontanea adesione ad un precetto giuridico che configura l'*opinio juris ac necessitatis*, che "non è affidabile alla sola costanza e generalità di una prassi, in concreto ineludibile se si vuol porre in essere un certo tipo di rapporti, perché richiesta da uno dei contraenti mediante clausole uniformi e predisposte. Deve essere anche sostanziato dalla convinzione o consapevolezza di attuare un regola (...). E tale convinzione o consapevolezza non deve essere unilaterale, ma costituire opinione comune dei contraenti in un determinato settore" (testualmente in motivazione Cass. n. 12507/1999).

Va, *ad abundantiam*, rilevato come alcun effetto sanante sulla clausola *de qua* possa derivare dal d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva stabilito la validità delle pregresse clausole relative alla produzione di interessi con capitalizzazione trimestrale, colpito *in parte qua* da una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 425/2000).

Peraltro, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può essere considerata legittima, nel caso di specie, nemmeno con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, non essendo stata provata dalla Banca la tempestiva approvazione specifica della variazione da parte della correntista e non essendo sufficienti né la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento dell'istituto di credito alla nuova normativa in materia di anatocismo né qualsiasi diversa forma di comunicazione alla correntista del suddetto adeguamento; infatti, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale costituisce nuova condizione contrattuale che comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e che, pertanto, deve essere approvata specificatamente dalla clientela, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000; il giudizio comparativo tra vecchie e nuove clausole, del resto, deve essere svolto tenendo conto degli effetti concreti che esse determinavano per il correntista.

Pertanto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicati al cliente non può che essere dichiarata illegittima anche con riferimento al periodo successivo a luglio 2000.

Accertata la nullità della predetta clausola, va verificato se, comunque, nel ricostruire i reciproci rapporti tra banca e correntista, debba applicarsi una periodicità diversa (semestrale o annuale) ovvero debba escludersi qualsiasi capitalizzazione.



Ritiene questo Giudice che debba seguirsi quest'ultima opzione, in rispetto all'insegnamento della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), secondo la quale *“dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”*.

2.2 Giova precisare come, in ogni caso, non rivesta alcuna rilevanza la mancata contestazione degli estratti conto da parte dell'attrice nel corso del rapporto (infatti, *“l'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque su situazione illecita”*, come ribadito, da ultimo, anche da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009).

2.3 Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito convenuto, va, in primo luogo, ricordato l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), la quale ha stabilito che *“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’“accipiens”*.

Per completezza, va osservato come non sia applicabile alla controversia neppure l'art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010 (cd. *“decreto milleproroghe”*), convertito in legge n. 10/2011, che ha stabilito che *“in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”*; la Corte Costituzionale ha, infatti, recentemente negato la costituzionalità della norma con la sentenza n. 78/2012.



Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, lo stesso c.t.u. ha accertato che non sono stati prodotti in giudizio gli estratti conto analitici antecedenti al 23.3.2001 e che, conseguentemente, non è possibile una completa e corretta ricostruzione delle movimentazioni del conto corrente *de quo*, con individuazione delle rimesse aventi natura solutoria e degli importi prescritti (cfr. pag. 22 relazione).

Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non è meritevole di accoglimento.

2.4 Per quanto concerne il lamentato superamento del tasso usurario, a fronte dell'accertamento eseguito dal c.t.u., che ha consentito di individuare alcuni sconfinamenti in taluni trimestri, la convenuta, nella memoria di replica, lamenta che parte attrice non avrebbe assolto il proprio onere probatorio che le imponeva di dimettere in giudizio i decreti ministeriali ex legge n. 108/1996, al fine di consentire il raffronto tra di essi e i tassi effettivamente applicati. È pur vero che la Suprema Corte ha affermato che grava sulle parti l'onere di produrre i decreti ministeriali a fondamento della pretesa azionata in giudizio (cfr. Cass. civ, Sez. Unite, 29.04.2009 n. 9941); purtuttavia, la suddetta pronuncia non si ritiene applicabile nel caso di specie: in primo luogo, concerne un caso diverso da quello in esame, con riferimento a decreti concernenti il divieto di aggiornamento delle indennità di confine; in secondo luogo, i decreti ministeriali richiamati dalla legge n. 108/96 costituiscono atti integrativi della legge, con funzione innovativa rispetto a l'ordinamento giuridico, poiché senza di essi il precetto legislativo non potrebbe essere attuato; essi possono essere definiti come atti formalmente amministrativi, in quanto adottati da una pubblica amministrazione, ma sostanzialmente normativi, perché idonei ad innovare l'ordinamento giuridico. L'autorità amministrativa, infatti, non è chiamata semplicemente a specificare elementi tecnici di una disciplina già regolata dalla legge, ma ad integrare la stessa fattispecie, individuando proprio il tasso soglia, che è l'elemento caratterizzante dell'ipotesi di usura contrattuale. Conseguentemente, in base al principio *iura novit curia*, la legge non deve essere provata al giudice, perché egli la conosce a prescindere da ogni attività delle parti, di tal che le parti non hanno l'obbligo di depositare i decreti ministeriali contenenti i tassi soglia ed il c.t.u. può autonomamente acquisire detto dato.

In ogni caso, conformemente all'art. 115, ult. co., c.p.c., "*il giudice può porre a fondamento della decisione nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza*". Il Ministero dell'economia ogni anno, ai sensi della legge n.108/1996, fissa con Decreto gli indici a cui far riferimento, e li pubblica sulla Gazzetta Ufficiale, quali parametri per l'individuazione del tasso soglia che, senza dubbio, possono rientrare nella scienza



comune (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16132 del 02/08/2005); anche sotto tale profilo, pertanto, non può sussistere l'obbligo per il correntista di produrli in giudizio.

Quanto alle ulteriori contestazioni sollevate dalla convenuta con riferimento alla metodologia di calcolo utilizzata dal c.t.u., si ribadisce, come già adeguatamente esplicitato dal c.t.u., come l'utilizzazione, per il necessario raffronto, di un T.E.G. annualizzato sia imprescindibile al fine di confrontare il tasso soglia su base annua pubblicato trimestralmente in Gazzetta Ufficiale con il tasso bancario concretamente applicato; del resto, il Tasso Effettivo Globale Medio non può che essere confrontato con il tasso bancario effettivo, ovvero che tenga conto della capitalizzazione eventualmente applicata su base annua.

2.5 Sulla base di quanto sopra esposto, conformemente al quesito formulato dal Giudice, il c.t.u. ha proceduto, con metodologia condivisibile e ragionamento esente da vizi, a ricalcolare il saldo finale corretto del conto preso in considerazione alla data di estinzione del rapporto con saldo a zero, mediante applicazione del saggio legale codicistico nei trimestri in cui fosse presente uno sconfinamento usurario, in sostituzione di tutti gli addebiti facenti parte del calcolo usurario, applicazione delle commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura nella misura e periodicità bancarie ed esclusione di ogni addebito a titolo di anatocismo fino all'intervenuta pattuizione contrattuale della pari periodicità di interessi attivi e passivi in data 5.12.2005.

Sulla base dei calcoli effettuati, il c.t.u. ha concluso che, nel corso del rapporto, è stato addebitato alla correntista un maggior importo di € 28.722,49, di cui € 14.030,07 a titolo di interessi usurari, € 7.864,20 a titolo di interessi anatocistici ed € 6.828,23 a titolo di maggiori commissioni di massimo scoperto, come meglio precisato nell'elaborato peritale (cfr. pag. 21), che si ritiene condivisibile in quanto congruamente motivato ed esente da vizi, al quale integralmente si rinvia.

A detti risultati il c.t.u. è pervenuto mediante utilizzo del cd. metodo sintetico, che tiene conto della sommatoria degli interessi capitalizzati dalla banca al termine di ciascun trimestre e del tasso medio sui saldi debitori applicato nel trimestre successivo, considerata la mancata produzione in giudizio degli estratti conto analitici mensili. Si tratta di un metodo che, pur non consentendo un'analitica e giornaliera ricostruzione dei movimenti sul conto, purtuttavia è attendibile, in quanto comunque supportato da dati di partenza oggettivi; peraltro, non vi è alcuna prova di scostamenti tra i risultati cui si perviene utilizzando il metodo sintetico e quelli cui si sarebbe pervenuti, nel medesimo rapporto bancario, attraverso il cd. metodo analitico (cfr. Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 14074 del 01/06/2018).



Conseguentemente, considerato che, a fronte di un conto corrente chiuso con saldo zero, è possibile presumere l'intervenuto pagamento degli addebiti illegittimi da parte del correntista, presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda di loro ripetizione, la domanda di condanna proposta da parte attrice con l'atto introduttivo risulta meritevole di accoglimento per l'importo di € 28.722,49.

2.6 Quanto al soggetto destinatario di detta pronuncia condannatoria, considerato che, a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società, si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 ss. l.f., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio, va dichiarata l'improcedibilità delle domande attoree nei confronti di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

2.7 Quanto alla posizione della terza chiamata Intesa San Paolo s.p.a., quest'ultima, a seguito della riassunzione del giudizio successiva alla sua interruzione, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per tutte le motivazioni meglio esposte nella comparsa di costituzione e negli atti conclusivi.

A tale proposito, si rileva come l'art. 3, n. 1, par. C, del d.l. n. 99 del 25 giugno 2017, (convertito in legge n. 121 del 30 luglio 2017), abbia precisato e identificato cosa sia rimasto escluso dalla cessione da Veneto Banca S.p.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. a Banca Intesa S.p.a, statuendo che *“Restano in ogni caso esclusi dalla cessione [...]c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”*.

A *contrariis*, devono, dunque, ritenersi incluse nella cessione le controversie già pendenti al momento dell'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, come confermato, infatti, dall'art. 3.1.2., lett. b), vii), del contratto di cessione, tanto valorizzato dalla terza chiamata, il quale annovera tre le cd. “passività incluse” proprio *“i contenziosi civili (e relativi effetti, negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione”*. Detta ricostruzione appare, del resto, coerente, nella misura in cui vuole limitare la cessione ai soli contenziosi già pendenti, per i quali era ricostruibile un costo già al momento della cessione, escludendo le successive liti, imprevedibili (anche nelle loro conseguenze economiche) al momento della cessione.

Si aggiunga, peraltro, che, a differenza di quanto sostenuto dalla terza chiamata Intesa San Paolo s.p.a., non risulta per nulla pacifico e chiaro, in base al contratto di



cessione, che debbano ritenersi esclusi i rapporti che, come quello oggetto del presente giudizio, alla data di stipulazione dell'accordo predetto, fossero già estinti.

Invero, le finalità di recuperare la fiducia della clientela nei confronti della nuova realtà bancaria e di evitare gravi perdite per i creditori non professionali chirografari, valorizzate nelle premesse del contratto medesimo, non comportano, automaticamente, che dalla cessione debbano essere esclusi i contenziosi aventi ad oggetto rapporto già estinti; detti obiettivi ben possono essere interpretati proprio nel diverso senso di voler garantire, anche alle controparti dei due istituti bancari posti in liquidazione coatta amministrativa, la prosecuzione dei giudizi con un contraddittore suscettibile di essere, se del caso, condannato alla restituzione di somme a loro favore. Peraltro, il criterio dell'inerenza e della funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria - che determinerebbe, secondo Intesa, l'inclusione o meno delle attività e delle passività nella cessione -, è piuttosto oscuro, visto che, nell'esercizio dell'impresa bancaria in senso lato, rientra indubbiamente anche la responsabilità dell'istituto di credito verso i correntisti per condotte illegittime adottate nei loro confronti.

Senza contare che il *Contenzioso Progresso* (ovvero già pendente alla data dell'intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa) è espressamente indicato tra le *Passività Incluse*, senza alcuna differenziazione per quanto concerne il suo oggetto (se non con espressa esclusione di quello con azionisti o obbligazionisti); dunque, non c'è spazio per il criterio residuale, valorizzato dalla terza chiamata, in base al quale ogni passività dovrebbe ritenersi esclusa dalla cessione, salvo che non sia esplicitamente inclusa. Parimenti, appare inconferente il richiamo al contratto di cessione, laddove valorizza il fine di “evitare il trasferimento ad INTESA SANPAOLO di passività, rischi, ed effetti negativi ulteriori rispetto a quelli esplicitamente accettati dalla stessa Intesa San Paolo come Passività Incluse”, atteso che il *Contenzioso Progresso* risulta essere stato espressamente accettato, in quanto chiaramente indicato tra le *Passività Incluse*, e contrapposto rispetto al *Contenzioso minacciato o possibile*, ricompreso tra le *Passività Escluse* in base all'art. 3.1.4., lett. b).

In ogni caso, il criterio di cessione delle controversie, fondato sulla distinzione tra liti anteriori e liti posteriori alla cessione, appare un criterio atto a prevalere rispetto al criterio dei rapporti sostanziali che si trasferiscono o meno al cessionario: infatti, esso è ancorato ad un dato meramente temporale, e non al contenuto della lite medesima, cosicché nessuna previsione contrattuale consente di affermare che ad Intesa si trasferiscano non tutte le liti pendenti, ma solo quelle che abbiano ad oggetto determinati rapporti. Peraltro, un eventuale criterio “*contenutistico*” non potrebbe concretamente operare prima della conclusione della lite medesima, giacché solo con la decisione definitiva si chiarirebbe se la lite riguardi un credito restitutorio del



correntista ovvero un rapporto “*a sofferenza*”, effettivamente confermato come tale dalla decisione. In sostanza, se volesse integrarsi la regola sul trasferimento delle liti pendenti con un criterio che tenga conto dell’oggetto della lite stessa, i confini della cessione rimarrebbero incerti fino alla conclusione del giudizio: situazione evidentemente incompatibile con la necessità di cristallizzazione dell’attivo e del passivo tipica di una cessione, tanto più di azienda bancaria.

Si aggiunga che del tutto irrilevante risulta l’*atto ripetitivo del “secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in L.C.A. e Veneto Banca S.p.a. in L.C.A.”*, valorizzato dalla terza chiamata Intesa San Paolo s.p.a., da cui risultano, nell’allegato 1.1, espressamente esclusi dai contenziosi ceduti ad Intesa quelli attinenti a c.d. rapporti estinti; si tratta, invero, di un accordo non solo ricognitivo, ma del tutto modificativo di quello precedente, valido, al più, tra i contraenti, ma inopponibile ai terzi, in quanto contrario al contenuto del primo contratto di cessione, al quale – unicamente – la fonte primaria di legge ha attribuito efficacia verso i terzi (cfr. art. 3, co. 2, del d.l. n. 99 del 25 giugno 2017, convertito in Legge n. 121 del 31 luglio 2017).

Dunque, considerato che la presente causa è stata istaurata prima della cessione e che essa non ha ad oggetto azioni o obbligazioni, non può residuare alcun dubbio in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva di Intesa San Paolo s.p.a.

Conseguentemente, la domanda di ripetizione proposta con l’atto introduttivo risulta meritevole di accoglimento per l’importo di € 28.722,49, che, per l’effetto, parte terza chiamata Intesa San Paolo s.p.a. deve essere condannata a corrispondere a parte attrice, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo.

3.1 Ai sensi dell’art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico di parte terza chiamata Intesa San Paolo s.p.a. soccombente, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, e sono liquidate, vista anche la nota spese depositata dall’Avv. Fabiani, tenuto conto del criterio del “*decisum*” (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell’11/09/2007, oggi recepito dall’art. 5, co. 1, del recente D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale), in considerazione della relativa complessità della controversia, dell’attività istruttoria svolta, del numero di udienze e di atti depositati, nella misura indicata in dispositivo, pari ai valori medi di cui ai parametri oggi vigenti per tutte le fasi.

3.2 Per i medesimi motivi, anche le spese del consulente tecnico di parte attrice, documentate in allegato alla memoria di replica attorea per l’importo di € 4.855,02, vanno poste a carico di parte terza chiamata, trattandosi di allegazione difensiva tecnica, per cui rientrano tra quelle che la parte vittoriosa (o meglio, nel caso di specie,



il suo procuratore alle liti) ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr., anche di recente, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013).

3.3 In base a quanto sopra esposto, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte terza chiamata.

3.4 Nel rapporto tra parte attrice e l'istituto di credito posto in liquidazione coatta amministrativa, la complessità dell'interpretazione della vicenda successoria che ha coinvolto l'originaria convenuta, nonché la pronuncia in rito, giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.

P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, ex Sezione Distaccata di Castelfranco Veneto, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza e eccezione, così decide:

1) dichiara l'improcedibilità delle domande attoree nei confronti di VENETO BANCA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;

2) condanna parte terza chiamata INTESA SAN PAOLO S.P.A. a corrispondere a parte attrice - IN LIQUIDAZIONE l'importo di € 28.722,49, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;

3) pone le spese della c.t.u. a firma del dott. Giovanni Francescon definitivamente a carico di parte terza chiamata INTESA SAN PAOLO S.P.A.;

4) condanna parte terza chiamata INTESA SAN PAOLO S.P.A. a rifondere al procuratore di parte attrice AVV. FABIANI le spese di lite sostenute, liquidate nell'importo di € 7.254,00 a titolo di compenso e di € 542,00 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese per la consulenza tecnica di parte per l'importo di € 4.855,02;

5) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra parte attrice
e parte convenuta BANCA POPOLARE DI
VICENZA S.P.A. L.C.A.

Treviso, 12/10/2018

Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo

